

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

(Provincia di Lucca)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A NOVE POSTI

TITOLO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 (Disciplina)

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Regolamento, dalla Legge 15.01.1992 n. 21, "Legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e successive modifiche e integrazioni; dalla Legge Regione Toscana 06.09.1993 n. 67, "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio"; dalle Direttive Regionali di cui alla Delibera Consiglio Regionale della Toscana del 1 marzo 1995 n. 131, dal D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) e dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada".

Art. 2 (Definizione del servizio)

1. Il servizio di noleggio con conducente, definito con la sigla N.C.C., è un servizio pubblico non di linea e si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio da piazza ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, delle Legge 15/01/1992, n. 21.

3. Il servizio di noleggio con conducente, offerto presso la rimessa o la sede del vettore, è svolto mediante autovetture destinate al trasporto di persone ed aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente.

4. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente avviene all'interno di apposite rimesse in luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento di autovetture.

Art. 3 (Autorizzazione di esercizio)

1. L'esercizio dell'attività di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea è subordinata al rilascio da parte del Comune di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

2. L'autorizzazione comunale deve essere tenuta a bordo del veicolo allo scopo di certificarne l'impiego in servizio N.C.C..

3. La autorizzazione comunale consente l'immatricolazione di un solo veicolo, esclusivamente del tipo "autovettura", così come definito dall'art. 47 comma 2 lett. b) e art. 54 comma 1 lett. a) del Codice della Strada.

4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per

l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per il servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

5. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura.

Art. 4 (Forme giuridiche di esercizio dei servizi)

1. I titolari dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche, previste dall'art. 7 della Legge 21/92:

- a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 08.08.1985 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati, in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 21/1992.

2. In caso di conferimento della autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma precedente, ferma restando la titolarità in capo al conferente, questi è tenuto a presentare all'amministrazione comunale la seguente documentazione:

- a) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo a cui si conferisce;
- b) copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- c) copia della documentazione relativa al possesso, da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo, dei requisiti previsti dall'art. 6 della L. 21/92;
- d) copia autentica del libro dei soci recante la data di ingresso dell'interessato nell'organismo collettivo.

3. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro 30 giorni apposito nulla osta che sarà operativo fino a quando il titolare intenda esercitare la facoltà di richiedere il trasferimento, con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 7 commi 2 e 3 della Legge 21/92.

4. Nella autorizzazione intestata al titolare sarà riportato, in calce, annotazione con la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 5 (Requisiti per l'esercizio del servizio di N.C.C.)

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, o equiparata;
- b) residenza in un Comune della Provincia di Lucca;
- c) possesso della patente di guida e della carta di qualificazione del conducente di cui al D. Lgs. 30.4.1992, n. 285;
- d) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lucca, ai sensi degli artt. 3 e sgg. della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67;
- e) assenza degli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 6.
- f) iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lucca;
- g) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo al servizio;
- h) proprietà o disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso cui stazionare il veicolo.

Art. 6
(Impedimenti soggettivi)

- 1.** Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che importino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) l'aver riportato una o più condanne irrevocabili alla pena della reclusione per un periodo complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - c) l'essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
 - d) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze di esercizio del servizio di taxi od autorizzazioni di esercizio di N.C.C. anche da parte di altri Comuni.

Art. 7
(Numero e tipologia di veicoli)

1. Il numero di autorizzazioni per veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente è stato determinato **in n. 3 (tre)**, comprensivo delle autorizzazioni già esistenti, tenendo conto delle variabili che caratterizzano il territorio stabilite con Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 131/1995 e precisamente dei seguenti elementi:

- a) numero abitanti;
- b) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- c) presenza di attività turistiche;
- d) presenza di attività produttive: industria, commercio e artigianato;
- e) livello di offerta nel territorio di altre modalità di trasporto pubblico.

2. Il numero e la tipologia dei veicoli per il servizio di N.C.C. possono essere rideterminati dal Consiglio Comunale, a seguito di mutate esigenze dei servizi medesimi, sentito il parere della Commissione Comunale consultiva di cui all'art. 9 o su proposta della stessa.

Art. 8
(Esercizio sostitutivo o integrativo dei servizi pubblici di linea)

1. La Giunta Comunale, al fine di garantire il servizio di trasporto pubblico in zone disagiate e contenere i costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, può autorizzare veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. all'espletamento di servizi sostitutivi od integrativi dei servizi pubblici di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari di autorizzazione N.C.C. (o organismi associativi dei medesimi) ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell'ente concedente i servizi di linea.

2. La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 9
(Commissione consultiva)

1. Per l'esame delle problematiche di carattere generale e per l'espressione di pareri relativi all'esercizio del servizio e all'applicazione del presente regolamento, è istituita, con Delibera della Giunta Comunale, un'apposita Commissione Consultiva così composta:

- a) dal Funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, che svolge la funzione di Presidente;
- b) dal Responsabile della Polizia Municipale;
- c) da un Responsabile di Procedimento dello Sportello Unico Attività Produttive;
- d) da un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, designati dalle medesime;
- e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime.

2. Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, taluna delle associazioni di categoria non provveda alla designazione dei propri rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti designati.

3. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente comunale, almeno di categoria C, nominato dal Presidente della Commissione.

4. La Commissione Consultiva dura in carica cinque anni.

Art. 10

(Compiti e funzionamento della Commissione)

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento, avvalendosi a tal fine degli uffici comunali;
- b) può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
- c) può segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all'art. 2 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67;
- d) esprime pareri, obbligatori ma non vincolanti, sulle seguenti materie: formazione e variazione degli organici dei servizi, formazione e variazione di norme regolamentari, adozione di provvedimenti di revoca, decadenza o sospensione di autorizzazioni.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro 30 giorni dalla richiesta, gli uffici comunali sono tenuti a procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le sedute della commissione sono convocate dal Presidente il quale fissa l'ordine del giorno.

4. La commissione può essere convocata su motivata richiesta da parte di almeno due componenti la medesima. Il Presidente comunica le proprie determinazioni entro 20 giorni dalla richiesta.

5. La commissione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Di ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale il quale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

7. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di N.C.C., la Commissione Consultiva svolge anche i compiti della Commissione di Concorso, ma nella composizione priva dei rappresentanti di cui all'art. 9 comma 1 punti d) ed e):

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso, ne valuta la regolarità e redige l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi;
- b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art. 15 e redige la graduatoria di merito;
- c) trasmette la graduatoria all'ufficio competente per la relativa approvazione.

TITOLO II

RILASCIO DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 11

(Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente regolamento al momento della pubblicazione del bando.

2. Il concorso pubblico è bandito entro 6 mesi da quando si rendano disponibili una o più autorizzazioni N.C.C, ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all'Albo Pretorio e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, nell'apposita sottosezione "Bandi di Concorso".

Art. 12

(Contenuto del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) l'elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) eventuali titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio;
- f) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda ed i documenti allegati.

Art. 13

(Presentazione della domanda)

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per N.C.C., redatta in competente bollo, indirizzate al Sindaco, sottoscritta allegando copia di documento di identità in corso di validità, deve essere presentata al Protocollo del Comune a mano o per Raccomandata o per PEC e deve contenere, a pena di nullità, le seguenti indicazioni: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale del richiedente, il possesso dei requisiti previsti dal bando (requisiti obbligatori, titoli di merito, titoli preferenziali), la insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, il recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni.

2. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti o qualità personali per i quali è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva, viene richiesta all'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della autorizzazione, salvo gli eventuali titoli preferenziali che devono essere allegati alla domanda.

Art. 14

(Commissione di concorso)

1. Per l'espletamento del concorso di cui all'art 11 del presente regolamento, si riunisce l'apposita Commissione di cui ai precedenti articoli 9 e 10, priva dei componenti di cui ai punti d) ed e) del comma 1 articolo 9. In questo caso, la Commissione agisce come Commissione di Concorso, pertanto delibera all'unanimità.

2. La commissione svolge le funzioni elencate al comma 7 del precedente articolo 10, formando la graduatoria di merito da trasmettere al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per l'approvazione.

3. La graduatoria è valida 5 anni dalla data di approvazione.

4. I posti di organico che si rendessero vacanti durante il periodo di validità della

graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 15 (Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio la Commissione di Concorso, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) anzianità di iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea (punti 0,5 per ogni anno fino a un massimo di 10 anni);
- b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di impresa di noleggio con conducente o in qualità di collaboratore familiare o di sostituto alla guida (punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri);
- c) diploma di laurea (punti 4);
- d) diploma di scuola media superiore (punti 3);
- e) diploma di scuola media inferiore (punti 2);
- f) periodi di titolarità di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente - punti 0,5 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri;
- g) altri titoli: conoscenza di lingue straniere (tra inglese, francese, tedesco, spagnolo) purché documentata da titoli di studio o da periodi di permanenza all'estero di almeno 3 mesi in ciascun paese (punti 1 per ogni lingua conosciuta).

2. A parità di punteggio costituiscono titoli di preferenza, nell'ordine:

- a) la residenza nel Comune di Coreglia Antelminelli;
- b) il numero di figli a carico;
- c) la minore anzianità.

Art. 16 (Rilascio delle autorizzazioni)

1. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni nei tempi e nei modi sotto indicati.

2. Il Suap, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà formale comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal bando e non accertabili d'ufficio, entro i successivi sessanta giorni.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, dopo averne riscontrato la regolarità.

Art. 17 (Validità delle autorizzazioni)

1. Entro il 30 novembre di ogni anno il titolare dell' autorizzazione deve presentare all'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il permanere dei requisiti di cui all'art. 5 e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del suddetto termine di controllo, nei casi e con le forme previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Art. 18 (Inizio del servizio)

1. In caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisto della stessa per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del

titolo o dal trasferimento del medesimo. Tale termine può essere prorogato una sola volta di altri tre mesi in presenza di gravi motivi documentati da parte dell'interessato.

2. La non assegnazione dell'autorizzazione per mancanza dei requisiti o per mancata produzione della documentazione nei termini o per non aver iniziato il servizio nei termini di cui al comma precedente, pronunciata dal Responsabile del Suap comporta l'ulteriore assegnazione in base alla graduatoria approvata.

TITOLO III TRASFERIBILITÀ DELLE LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Art. 19 (Rinuncia all' autorizzazione)

1. Il titolare o l' erede che intenda rinunciare all' esercizio dell' autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia, riconsegnando al contempo l' originale dell'autorizzazione, al competente ufficio comunale.

Art. 20 (Trasferimento per atto tra vivi)

1. Le autorizzazioni possono essere trasferite a terzi in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo di essa.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione di esercizio è concesso, per atto tra vivi, dal Comune su richiesta del cedente a persona da questi designata purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il cedente si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:

- a) titolarità dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) aver raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Il predetto certificato dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 5 giorni. L'ufficio provvederà a richiedere la riconsegna, entro 10 giorni, dei titoli autorizzativi e dei relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro sei mesi dalla richiesta di riconsegna.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto il cedente non può diventare titolare di altra autorizzazione mediante pubblico concorso o per trasferimento.

Art. 21 (Trasferimento per causa di morte del titolare)

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'art. 9 della legge 21/92.

2. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sei mesi dal verificarsi dell'evento, nonché produrre la dichiarazione di successione (ove sussista l'obbligo della sua presentazione). La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della autorizzazione. In

tal caso si rende sempre necessaria da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività.

b) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione.

c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, della Legge 21/92.

3. Il subentro di cui al comma 2, lett. a) e b), deve avvenire, mediante designazione nominativa, documentata da atto di trasferimento d'azienda, entro il termine massimo di un anno dalla data del decesso. Nel caso previsto dalla lett. c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 5, non oltre dodici mesi dal raggiungimento del 21° anno di età.

4. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzativo.

5. Il subentrante o il sostituto deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 60 giorni dal subentro o dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 previsti per l'esercizio dell'attività di N.C.C..

Art. 22

(Inizio e sospensione del servizio per subentro o sostituzione)

1. Nel caso di acquisizione dell'autorizzazione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dalla voltura dell'autorizzazione.

2. Qualora detto titolare, per gravi e comprovati motivi, non possa attivare il servizio entro i tre mesi previsti, potrà ottenere, su richiesta, una sola proroga di ulteriori tre mesi.

3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, allo Sportello Unico Attività Produttive.

TITOLO IV SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 23

(Assenza temporanea dal servizio)

1. I titolari dell' autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. possono farsi sostituire temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi debitamente documentati:

a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;

c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

d) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato o altri contratti previsti dalla normativa vigente. I contratti di lavoro devono comunque riportare l'indicazione della loro durata.

3. Il titolare che intende essere temporaneamente sostituito deve presentare comunicazione di sostituzione all'ufficio comunale competente al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui alla L.R. 67/93 art. 3. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto

individuato che controfirma per accettazione e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 24
(Collaboratori familiari)

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, oltre che di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado od affini entro il secondo grado, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. A tal fine i titolari dovranno produrre all'ufficio comunale competente la seguente documentazione:

a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10 comma 4 L. 21/92;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 e l'assenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento, corredata dei necessari documenti.

3. L'ufficio comunale competente, verificata la documentazione ed il possesso dei requisiti prescritti, rilascia apposito nulla osta.

4. La mancata conformità dell'attività all'art. 230 bis c.c. nonché la mancanza o il venire meno di uno dei requisiti prescritti, comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25
(Caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio)

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Coreglia Antelminelli ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 26
(Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima della effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

Art. 27
(Trasporto dei soggetti portatori di handicap)

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono essere attrezzati in modo da trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc).

2. Il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

Art. 28
(Avaria del veicolo)

1. Qualora per avaria del veicolo o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

Art. 29 (Tariffe)

1. Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dagli esercenti in servizio, anche in forma associata, sulla base delle procedure di calcolo e dei criteri stabiliti con Decreto del Ministero dei Trasporti.

2. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente e liberamente tra le parti, per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli stabiliti.

Art. 30 (Acquisizione della corsa e informazione all'utenza)

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto sia presso la rimessa, sia presso la sede del vettore, sia presso aree pubbliche ove sia autorizzato lo stazionamento dei veicoli, ai sensi dell' art. 11, comma 5, della Legge 15/01/1992, n. 21.

2. Il Comune provvede ad esporre le carte comunali con l'indicazione dei luoghi eventualmente adibiti allo stazionamento pubblico, nonché l'elenco dei noleggiatori con i relativi numeri telefonici.

3. Il numero telefonico cui gli utenti possono rivolgersi, per segnalare eventuali disservizi, è quello dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 31 (Obblighi e norme di comportamento dei conducenti)

1. I conducenti di servizi N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune;
- e) mantenere la vettura costantemente pulita e in stato di perfetta efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni, il numero dell'autorizzazione, il numero telefonico e l'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo diversa richiesta espressa dal cliente o nel caso ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- m) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
- n) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 giorni, eventuali variazioni di sede della rimessa;
- o) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri

della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica.

2. Nell'espletamento del servizio di N.C.C. è altresì vietato:

- a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
- b) consumare pasti durante la sosta nelle piazzole;
- c) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- d) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri salvo in caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- e) fumare o mangiare durante la corsa e tenere la radio ad alto volume;
- f) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- g) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- h) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- i) portare animali propri a bordo del veicolo;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nella autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- n) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo.

3. E' consentito ai titolari di autorizzazione N.C.C. di rifiutare il servizio in favore di:

- a) soggetti in evidente stato di ebbrezza;
- b) soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
- c) soggetti in precario stato igienico;
- d) soggetti con animali, eccetto cani guida per non vedenti.

4. In tutti i casi di cui al precedente comma deve essere data tempestiva informazione alla Polizia Municipale.

Art. 32

(Norme di comportamento degli utenti)

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) Mangiare, bere e fumare in vettura;
- b) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

TITOLO V ILLECITI E SANZIONI

Art. 33 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete principalmente alla Polizia Municipale del Comune di Coreglia Antelminelli e agli organi incaricati di vigilanza in materia di polizia amministrativa di cui all'art. 13 Legge 689/1981.

Art. 34 (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, le violazioni del presente regolamento sono punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689, della Legge Regionale 28.12.2000 n. 81 e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, per gli importi indicati nel comma successivo;
- b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità previste nel presente regolamento e ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, della Legge 689/1981 e della Legge Regionale 81/2000.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti:

- a) per la violazione degli articoli 23, 24 e 27 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a €600,00;
- b) chiunque esercita l'attività di trasporto abusivo di terze persone, senza altresì essere in possesso dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 Legge 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 12 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67;
- c) chiunque esercita l'attività di noleggio con conducente senza essere in possesso di autorizzazione comunale, pur essendo iscritto nell'apposito ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00;
- d) per l'inosservanza degli altri obblighi di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 200,00.

2. Qualora la violazione sia commessa da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un sostituto temporaneo alla guida, è obbligato in solido al pagamento della sanzione il titolare dell'autorizzazione.

3. Qualora la violazione comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 lettera b), l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento all'ufficio comunale competente che provvederà ad avviare il procedimento per la concreta applicazione della sanzione accessoria.

Art. 35 (Sospensione dell' autorizzazione)

1. L' autorizzazione è sospesa dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l' incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dagli articoli 23 e 24 del presente Regolamento.

- c) violazione delle norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previsto dall' articolo 27 del presente Regolamento;
- d) violazione delle norme di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- e) nel caso che siano commesse due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente articolo 34;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, acquisito il parere della Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma, della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, dispone sul periodo di sospensione dell' autorizzazione.

4. La sospensione deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 (Revoca dell' Autorizzazione)

1. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive dispone la revoca dell' autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con licenze per il servizio di taxi, secondo quanto previsto dall' art. 3, comma 4, del presente Regolamento.
- b) quando il titolare sia incorso in tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dagli artt. 20, 21 e 22 del presente Regolamento;
- d) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di cui agli articoli 4 e 5;
- e) quando il titolare effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa;
- f) quando il titolare abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere attività illegali, o svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento di revoca dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, acquisito il parere della Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento e tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma, dispone la revoca dell' autorizzazione.

4. La revoca deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 37 (Decadenza dell' autorizzazione)

1. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, sentita la Commissione di cui all' art. 9, dispone la decadenza dell' autorizzazione nei seguenti casi:

- a)** quando il titolare venga a perdere il requisito dell' iscrizione a ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all' art. 3 della Legge Regionale 06/09/1993, n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell' attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;
- b)** per mancato inizio del servizio entro i termini e alle condizioni di cui al precedente articolo 18,

per inadempimento agli obblighi di iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane o nel Registro delle imprese;

c) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell' arco di un anno;

d) per rinuncia esplicita del titolare dell'autorizzazione.

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell' Ufficio competente, che è in corso il procedimento di decadenza dell' autorizzazione; il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione.

3. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, acquisito il parere della Commissione di cui all' art. 9 del presente Regolamento e tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma, dichiara la decadenza dell' autorizzazione.

4. La decadenza deve essere comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 38

(Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell' autorizzazione)

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all' assegnatario, all'erede, al collaboratore, al dipendenti e comunque ad ogni suo avente causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell' autorizzazione.

Art. 39

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, in ordine al rilascio delle autorizzazioni con le modalità e i fini di cui agli articoli 11 e seguenti, il termine per l'indizione del pubblico concorso è di novanta giorni dalla data di esecutività del Regolamento stesso.

2. Qualora il Comune venga, successivamente, a trovarsi nella disponibilità di autorizzazioni, procede ad emanare il relativo bando di concorso entro sei mesi dalla data in cui è venuta a crearsi la disponibilità medesima.

3. Coloro che sono titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata prima dell' entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività con l'obbligo di adeguarsi alle norme del Regolamento stesso entro centottanta giorni dalla notifica inerente la comunicazione dell'approvazione del presente Regolamento.

4. Dell'approvazione del Regolamento è data notizia sul B.U.R.T., all'Albo Informatico del Comune e viene, altresì, pubblicato nel testo integrale sul sito del Comune nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.

Art. 40

(Abrogazione di precedenti disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento in materia, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.1997, nonché ogni altra disposizione, deliberazione e ordinanza che sia in contrasto od incompatibile con quelle del presente Regolamento.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla Legge Regionale 06.09.1993 n. 67, nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.